

Vittoria Assicurazioni

AUTOVEITURE

A) Informazioni sull'impresa di assicurazioni

1. Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Vittoria Assicurazioni
Sede e Direzione: Viale 2014 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2
Telefono +39 02 48 21 91 – Fax +39 02 48 20 36 83
Site web: www.vittoriaassicurazioni.com
Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it – (fr. verde 800.016611)
PEC: vittoriaassicurazioni@vittoriaassicurazioni.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 0129510158 - R.E.A. n. 54871
Iscritta al Albo Imprese di Assicurazione e Rassicurazione sez. 1 n. 1.00014
Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 – Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Vita S.p.A.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa
Il patrimonio netto dell'impresa ammonta a €65.234.124 euro: il capitale sociale è 67.378.924 euro, mentre le riserve patrimoniali sono pari a €98.369.650 euro.
L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) della Compagnia è 218,60%.
Esso rappresenta il rapporto tra l'ammontare degli elementi di capitale disponibili (Fondi propri ammissibili e i requisiti di capitale (Sicr) calcolato secondo il nuovo regime Solvency II).
I dati di cui sopra sono relativi all'ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2016.
Si rimanda al sito internet della Vittoria www.vittoriaassicurazioni.com per l'aggiornamento annuale dei dati sopra riportati.

B) Informazioni sul contratto

3. Copertura assicurativa offerte
Vittoria assicura i rischi della responsabilità civile per cui è obbligatoria l'assicurazione. Tale copertura è volta al risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.
Per i dettagli si rinvia alle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "Oggetto dell'assicurazione".
La formula tariffaria prevista per le auto è quella dei seguenti:

- Bonus/malus: questa forma prevede riduzioni (BONUS) o maggiorazioni (MALUS) di premio, in conseguenza del fatto che si siano verificati dei sinistri nel "PERIODO DI OSSERVAZIONE", che dura normalmente un anno (condizioni generali di assicurazione, sezione "Responsabilità Civile - Periodi di osservazione della sinistro");
- Si parte da una classe "ingresso", (a 14^a se si assicura un'auto per la prima volta dopo l'acquisto/vettura), tale formula consente di retrocedere tutti gli anni di una classe se non si causano incidenti; diminuisce di conseguenza anche il premio RCA; se invece si provocano incidenti la classe e di conseguenza il premio aumenteranno secondo i criteri prestabiliti.

- Bonus/malus con franchigia decrescente: si tratta di forma con le medesime caratteristiche delineate per la bonus/malus a cui, tuttavia, è affiancata una franchigia.
- Ad ogni anno senza sinistro comporta una riduzione di classe ed una riduzione (di entità prestabilita) dell'importo della franchigia - fino al totale annullamento -.
- In caso di sinistro la classe ammonterà secondo criteri prestabiliti mentre la franchigia tornerà all'importo inizialmente applicato.

Avvertenza

Il contratto prevede casi di esclusione, limitazione e sospensione della copertura assicurativa che possono comportare il mancato pagamento dell'indennizzo.
L'assicurazione non è operante in tutti i casi previsti dall'art. "Esclusioni e rinvali" della Condizioni Generali di Assicurazione.
In tema di esclusioni, limitazioni e sospensioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile.

Avvertenza

Il contratto prevede ipotesi di rinvali nei confronti del Contraente/Assicurato/Conducente.

Così il contratto prevede la azione esercitata da Vittoria nei confronti del Contraente/ Assicurato/Conducente, nei casi disciplinati in polizza, per il recupero della somma pagata a terzi danneggiati.

La rinvala è prevista nelle seguenti ipotesi:

- L'età del guidatore può comportare l'applicazione di una rinvala (se nel frontespizio di polizza è richiamata la condizione "rinvala per minori di anni 20"), qualora al momento del sinistro il conducente del veicolo assicurato risulti di età inferiore ai 26 anni. Condizioni generali di assicurazione (Sezione "Classe/Rinvala");
- La rinvala può, tuttavia, essere eliminata con l' inserimento di estensioni di garanzia (che eccedono la parte obbligatoria) come da Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, "Condizioni Aggiuntive" e "Condizioni Complementari"

Avvertenza

Delega di pagamento alla carrozzeria
Per poter partecipare in caso di sinistro il contraente/assicurato potrà delegare il proprio carrozziere anche non convenzionato ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate dall'assicurato o del carrozziere, con il perito dell'Impresa.

Esempio:
Il contraente/assicurato sceglie un proprio carrozziere di fiducia per le riparazioni del veicolo danneggiato a seguito di sinistro.
I danni vengono concordati nei loro ammontare tra perito dell'Impresa e carrozziere o tra perito dell'Impresa e contraente/assicurato.
Il contraente può delegare il carrozziere a materiale incasso della somma concordata a titolo di risarcimento del danno; in tal modo l'Impresa provvede a pagare direttamente al carrozziere il costo precedentemente concordato delle riparazioni del veicolo.

Cessione del credito alla carrozzeria
Le parti pattuiscono, ai sensi dell'articolo 1290, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, a meno che Vittoria Assicurazioni S.p.A. abbia prestato il proprio consenso alla cessione. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvia di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Così è la cessione del credito.
Il contraente/assicurato subisce un danno al veicolo di euro 1.000 e cede il diritto al risarcimento a lui spettante ai sensi degli articoli 149 e 150 del D.Lgs. 209/2005, al carrozziere non convenzionato/carico delle riparazioni.
Ebbene, la cessione del credito consiste in un contratto in forza del quale l'assicurato non si limita a delegare al carrozziere il suo incasso del risarcimento del danno da parte dell'Impresa (c.d. delega di pagamento), ma con il quale si conferisce al carrozziere ogni diritto di risarcimento ipotizzabile a seguito del sinistro.

L'Impresa di assicurazioni, a fronte di un danno al veicolo pari ad €1000, rinvierà quindi una rinvala comprensiva di tale predetto importo, delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva eccedente le spese di noleggio di una vettura convenzionata legata e sarà costretta a procedere constatando tutti le voci non tecnicamente dovute ai sensi di legge.

Il patrocinatore legale chiamerà in giudizio la Compagnia.
Il pregiudizio derivante dalla cessione del credito (ovvero le spese legali, il noleggio non dovuto, le riparazioni non inerenti) sarà oggetto di rinvala nei confronti del contraente, stante la mancata autorizzazione alla cessione del credito.
Come detto, infatti, in assenza di preventivo consenso scritto, una cessione del credito non autorizzata comporta l'addebito al contraente, da parte dell'Impresa, di tutti gli eventuali ingiusti pregiudizi da essa derivanti.

Avvertenza

Il contratto prevede la presenza di franchige e massimali.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto, entro il cui limite l'Impresa si obbliga a rispondere, nei confronti dell'assicurato, nel caso si sia verificato un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

Per le autoveiture va da un minimo di € 6.000.000 ad un massimo di €50.000.000.

Franchige: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'ulizo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture. La franchigia rappresenta la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato.

Si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile - Forma Tariffa Bonus Malus con franchigia decrescente.

Esempio:
Massimale assicurato: € 6.000.000,00
Importo del sinistro: € 20.000,00
Risarcimento a favore del terzo: € 20.000,00
Massimale assicurato: € 6.000.000,00
Importo sinistro: € 8000.000,00
Risarcimento a favore del terzo € 6.000.000 (la restante parte sarà a carico dell'assicurato)

Franchigia:
Esempio assicurazioni, a fronte di un danno al veicolo pari ad €1000, rinvierà quindi una rinvala comprensiva di tale predetto importo, delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva eccedente le spese di noleggio di una vettura convenzionata legata e sarà costretta a procedere constatando tutti le voci non tecnicamente dovute ai sensi di legge.
A) Franchigia = € 150,00
Risarcimento a favore del terzo = € 200,00
A carico dell'assicurato rimborso di € 150,00

Il contratto è di durata annuale.

3.1. Estensioni della copertura

L'assicurazione, valida per tutto il territorio della Repubblica Italiana, è estesa come previsto dall'articolo "Estensione Territoriale" delle Condizioni Generali di assicurazione.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

L'assicurazione non è operante per i soggetti indicati all'articolo "Esclusioni e rinvali" delle condizioni generali di assicurazione.

5. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenza
Fermo restando le disposizioni di cui all'art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o in caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato come da condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio".

Avvertenza

Il contratto non prevede clausole di nullità ad esclusione di quelle previste dalla legge.

6. Premi

Il premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.
Le parti possono pattuire la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3% o in rate trimestrali, applicando un aumento pari al 5%.
Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestat all'Impresa o all'intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
Il premio è determinato sulla base di parametri di normalizzazione legati ad età, classe, vetustà del veicolo, zona territoriale ecc. e comprendo la percentuale di provvigione riconosciuta dall'impresa all'intermediario.

Avvertenza

A seguito di annullamento del contratto (previsto esclusivamente nei casi disciplinati dalle condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "sostituzione, cessione o annullamento") Vittoria restituirà, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, la parte di premio pagata e non goduta per il periodo di garanzia residua, del giorno in cui il veicolo è stato alienato (condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "sostituzione, cessione o annullamento").

7. Informativa in corso di contratto

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al contraente di polizza una comunicazione contenente la data di scadenza del contratto e indicazioni in merito alla possibilità di conserire l'importo del premio di rinnovo presso l'agenzia di riferimento. Unicamente alla comunicazione di cui sopra è inviata altresì l'attestazione sullo stato del rischio con cui Vittoria comunica le evoluzioni progettive della classe di merito.

8. Attestazione sullo stato del rischio - classe di merito

Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al Contraente di polizza l'attestazione sullo stato di rischio contenente le informazioni dettagliate come da condizioni generali di assicurazione, Sezione responsabilità civile "Attestazione dello stato di rischio". La durata dell'attestazione è di anni 5.

Avvertenza

L'attestazione sullo stato del rischio presentata sia a classe bonus/malus Vittoria che la classe universale (CU) che rappresenta strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna compagnia.

La Compagnia aderisce alla CASP (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) che comprende la Convenzione di Indennizzo Diretto (CID) e la Convenzione Terzi Trasportati (CTT).

La Convenzione Indennizzo Diretto consente al Contraente/Assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente da Vittoria.
Avvertenza
Per poter usufruire della Convenzione Indennizzo Diretto la denuncia/richiesta danni deve essere formulata all'agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, a mezzo telematico, fax, o in via telematica entro giorni 3 dall'accadimento del sinistro.

La Convenzione Indennizzo Diretto attualmente si applica quando:

- si tratta di una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino tra due veicoli a motore, immatricolati in Italia, assicurati da Imprese aderenti alla Convenzione ad esclusione dei ciclomotori non dotati di idonea forma di registrazione ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006, delle macchine agricole non identificabili con targa propria e qualora non vi sia il coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
- il "Modulo blu" denuncia di sinistro è firmato da entrambi o da uno solo dei conducenti;
- il sinistro ha provocato danni al veicolo assicurato, al conducente e a cose trasportate di sua proprietà;
- i danni fisici del conducente del veicolo assicurato sono di lieve entità ai sensi dell'articolo 139 del Codice Delle Assicurazioni Private e ai sensi dell'articolo 1 del DPR 18 Luglio 2006 n. 254;

ATTENZIONE
La Convenzione per l'indennizzo diretto si applica per i sinistri RCA aventi le caratteristiche sopra riportate verificate a partire dal 01/02/2007 ex art. 15, D.P.R. 254/2006.
Il rapporto sul veicolo assicurato che abbia subito danni alla persona deve rivolgersi, ai sensi dell'articolo 141 codice delle assicurazioni private, a Vittoria per ottenere il risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge.

Quando la Convenzione di Indennizzo Diretto non è applicabile e il sinistro siano derivati esclusivamente danni a cose o/ a lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicurazione del responsabile in base a quanto previsto dal nuovo Codice delle Assicurazioni Private con le seguenti modalità:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale dell'Impresa, l'ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri del luogo di domicilio del danneggiato, l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo è stato assegnato;
- comunicata dal "Modulo blu", compilato e sottoscritto;
- in caso di lesioni, deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali è si verificato il sinistro, nonché dell'età, dell'attività, del reddito, dell'età delle lesioni, da attestazione medica comprovante l'eventuale guarigione, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2^o del Codice delle Assicurazioni Private, il certificato di morte in caso di decesso ed il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;

* Per sinistri con soli danni a cose, deve contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia, il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento.

L'assicuratore del responsabile civile, ricevuta la predetta documentazione, è tenuto a formulare una congrua offerta di risarcimento, per sinistri con soli danni a cose, entro 30 giorni se il "Modulo blu" è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, oppure, in caso contrario, entro 60 giorni. Per sinistri con lesioni il termine è di 90 giorni.

In merito alle spese legali, conseguenti alla richiesta di intervento di legale a seguito di sinistro, si rinvia alla clausola presente in polizza.

Si rinvia alla relativa tabella riassuntiva

Si rinvia al sito internet www.vittoriaassicurazioni.com per l'individuazione dei centri di liquidazione.

13. Incidenti stradali con controparti estere

Per l'ottenimento del risarcimento di danni subiti in Italia e all'estero a seguito di veicoli immatricolati con targa estera si rinvia alla Sezione Sinistri del sito www.vittoriaassicurazioni.com
La richiesta di risarcimento in Italia conseguita a sinistro valido per il malus, possono essere evitate con la procedura del riscatto del sinistro.
La procedura attualmente in vigore prevede che l'Assicurato che desideri sapere l'effettivo importo pagato dalla compagnia rivolga direttamente, o tramite l'assistenza del proprio Agente, apposita domanda alla Consap o Stanza di Composizione, mediante richiesta telematica, portale internet, posta o fax (tel. +39 06 85796300 - Fax +39 06 85796349-17 - Via Yser, 14 - 00198 ROMA) - Sito internet: www.consap.it e mail: rimborstasz@consap.it.
La Consap invierà riscontro indicando importo e modalità per effettuare il rimborso.

Tale procedura deve essere seguita solo per sinistri rientranti in ambito di indennizzo diretto in tutti gli altri casi è necessario contattare l'agenzia.
15. Accesso agli atti dell'impresa
Vittoria consente l'accesso agli atti con le modalità previste dall'art. 146 Codice delle Assicurazioni nonché dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2008 n. 191.
La richiesta dovrà essere inviata, al termine del procedimento di constatazione, valutazione e liquidazione del danno, all'agenzia, all'Ufficio Liquidazione Sinistri o alla Direzione Vittoria, munita di dati identificativi del sinistro (targa veicolo, data ecc.) e copia fotografica del documento di identità.
Ad eccezione dei casi per cui tale diritto non è riconosciuto (art. 146 comma 2 Codice delle Assicurazioni), l'Assicurato o il Danneggiato vedranno evasa positivamente la richiesta di accesso entro un massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

In caso di mancato riscontro è possibile inviare reclamo all'Inas per la tutela dei dati.
16. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere indirati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).
Se il reclamo è concernente il reclamo di risarcimento, oltre al reclamo sul termine massimo di quarantacinque giorni per la tutela del danno.

Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- indirizzo del soggetto o del soggetto di riferimento l'operato;
- numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell'evento (in assenza sarà utile indicare i C.F. o le targhe coinvolte);
- sinetica ed esauritiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare l'apposita sezione dedicata ai reclami del sito internet dell'IVASS www.vittoriaassicurazioni.com.

E' inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie.
Negoziazione assistita: E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolabile dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere il risarcimento del danno. L'istituto di cui sopra è di natura concorsuale, non ha efficacia esecutoria per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria - vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improbabilità tentare prima la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.

Mediazione obbligatoria: E' un istituto che si rivolge all'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzato ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A., deve essere presentata a un Organismo di Mediazione tra i quali indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.

- Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il contenzioso sui sinistri R.C. auto con un'Impresa di assicurazione - la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da un accordo tra l'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le Imprese di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore R.C. Auto. Per accedere alla procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle associazioni dei consumatori aderenti al sistema o dell'ANIA, allegando copia della documentazione interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell'impresa).

Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Possono inoltre essere presentati direttamente all'IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione e distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei punti assicurativi; le litte transfrontaliere in materia di servizi finanziari per i quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura PR-NET.
Inoltre, i reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con il proprio recapito telefonico; individuazione degli soggetti/i di cui si lamenta l'operato; breve descrizione del motivo di lamentela, copia del reclamo già presentato direttamente all'Impresa comedito dall'eventuale ricorso fatto dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS:
i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all'Impresa; in caso di ricezione l'IVASS provvederà ad inoltrarli all'Impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;

li reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziana; l'IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
C.i. reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottosezione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali sono inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00186 Roma;

li reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma - Italia.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l'Autorità Giudiziana.

Avvertenza

Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è possibile:

- contattare il numero verde 800.016611
- accedere all'apposita sezione dedicata nel sito internet dell'Impresa e compilare il FORM su <http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx>.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato
Caesare Caldarelli

Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La Informazioin sull'uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)

Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o espressi altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessarie per la fornitura di suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

I consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi così il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie dei dati, deve essere autorizzato. I dati sensibili, se ammessi, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia all'estero - come autorità o enti, soggetti tutti così costituiti in lista di "catena assicurativa" (5).

I consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerca di mercato etc.; queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.

Al momento della stipulazione del contratto la verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste finalità.

Modalità d'uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa e nei punti assicurativi.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Dritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, così presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui il comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (N° verde 800.016.611 - e-mail info@vittoriaassicurazioni.it) (10).

Note

1 La "tratttà assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa Rec (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.); coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e concorsivi propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche, in adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla identificazione della clientela anche ai fini delle individuazione delle operazioni anomale da segnalare all'UIF. Pertanto la mancata fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l'impossibilità di eseguire l'operazione richiesta.
4 Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5 Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari od indaghi.

6 Secondo il contratto relativo di prestazione, in caso di rimborso assicurativo a Belfor Italia S.r.l., a D.A.S. Ditea Automobiliasti Sinistri S.p.A., a Magpie Assistenza S.p.A. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o all'Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: